



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 26

del 25/03/2008

OGGETTO

Atto di indirizzo per l'attivazione dei controlli e delle verifiche periodiche del corretto esercizio, della manutenzione e della rispondenza alle norme di risparmio energetico degli impianti termici di climatizzazione invernale, tramite gli uffici interni comunali.

L'anno duemilaotto, il giorno venticinque del mese di marzo nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con D. P. R. del 26.02.08, pubblicato sulla G.U. n.57 del 7 marzo 2008, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, assunti i poteri della G.C., ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (assunti i poteri della Giunta Comunale)

Premesso che:

- la legge n. 10 del 09.01.1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, all’art. 31 – comma 3 così come sostituito dall’art.123 – comma 3 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “ entrato in vigore il 01.07.2003, prescrive che i Comuni con più di 40.000 abitanti devono effettuare i controlli con frequenza biennale necessari a verificare l’osservanza delle norme relativo al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;
- il D.P.R. n.412 del 26.08.1993 “regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 – comma 4 della legge n.10/91” così come modificato ed integrato dal D.P.R. n.551 del 21.12.1999, all’art. l’art. 34 - comma 18, oltre a ribadire i controlli di cui all’art. 31 della Legge n.10/91, prevede in quadro di azioni che vede il Comune promotore della tutela e degli interessi degli utenti e dei consumatori, l’informazione e l’assistenza dell’utenza mirata alla corretta manutenzione ed esercizio degli impianti termici;
- l’art. 34 – comma 19 del D.P.R. n.412/93 e s.m. ed i., nel caso di affidamento di tale servizio ad organismi esterni, prevede la stipula di una convenzione, previo accertamento che gli stessi soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato I al presente decreto;
- ai sensi dell’art. 34 – comma 20 del D.P.R. n.412/93 e s. m. ed i., per gli impianti termici di potenza nominale inferiore a 35kW, l’Ente di controllo di cui sopra, con provvedimento reso noto alla popolazione, al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e all’E.N.E.A., può stabilire che i controlli stessi si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi impianti, trasmettono, con le modalità e i termini stabiliti dallo stesso provvedimento, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato H dello stesso decreto, e con connessa assunzione di responsabilità attestante il rispetto delle norme del D.P.R. n.412/93;
- nel caso in cui il Comune opti per la semplificazione di cui all’art. 34 – comma 20 deve comunque effettuare annualmente controlli tecnici presso gli utenti finali a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale inferiore a 35kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell’ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall’art. 31 – comma 3 della legge n.10/91 sostituito dall’art. 125 – comma 3 del D.P.R. n.380/2001, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenziano comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti, privilegiando gli impianti più vecchi;
- il D.L.vo n.192 del 19.08.2005 “ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” così come modificato ed integrato dal D.L. vo n.311 del 29.12.2006, all’art. 7 ribadisce l’obbligo della manutenzione periodica e del corretto esercizio degli impianti termici mirati al risparmio energetico e al contenimento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera al fine di ridurre l’effetto serra sulla terra;
- l’art. 12 del D.L.vo n.192/05, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 4 – comma 1 dello stesso decreto legislativo, prevede che il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle

ispezioni stesse, sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del D.L. vo n.192/05, dal D.P.R. n.412/93 e s. m. ed i. e dalle disposizioni di cui all'allegato L del D.L. vo n.192/05;

- la Regione Puglia con proprio regolamento n.24 del 27.09.2007 "Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo n.192 del 19.08.2005, modificato dal decreto legislativo 29.12.2006 n.311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale " all'art. 4 – comma 2, ha individuato l'Autorità competente per le ispezioni sugli impianti termici, quali i Comuni per più di 40.000 abitanti, così come prescritto dall'art. 283 lett. i) del D.L.vo n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 4 – comma 5 del regolamento regionale di cui sopra prevede che per i Comuni con più di 40.000 abitanti che non attivino tali controlli entro la data del 31.12.2007, tali attività saranno svolte dalla Provincia competente per territorio;
- *per ultimo, con lettera della Regione Puglia – Assessorato Sviluppo Economico – Innovazione Tecnologica, pervenuta presso questo Comune in data 11.03.2008 ns. n. prot. 15120, sono stati assegnati ai Comuni con più di 40.000 abitanti ancora inadempienti, ulteriori 10 giorni dalla data di ricevimento, improrogabili, di avviare le attività relative ai controlli dei rendimenti di combustione delle caldaie installate sul proprio territorio;*

Tutto quanto su premesso,

Considerato che:

- è intendimento dell'Amministrazione comunale svolgere, tramite gli uffici interni dell'ufficio tecnico comunale, i controlli e le ispezioni a campione sul corretto esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici installati sul territorio di competenza oltre ai controlli periodici a campione di rispondenza degli impianti termici alle norme sul risparmio energetico, anche avvalendosi di organismi esterni qualificati secondo le indicazioni dell'allegato I del D.P.R. n.412/93;
- è intendimento dell'Amministrazione comunale collaborare, tramite gli uffici comunali interni, con un organismo pubblico qualificato e per la durata iniziale di 1 anno e fino a quando non si procederà ad affidare tale servizio ad un diverso organismo esterno, previa approvazione di apposito schema di convenzione con provvedimento separato;
- l'ufficio interno con il personale con le competenze tecniche nel campo degli impianti tecnologici in genere è la Unità Operativa Manutenzione Impianti con Coordinatore l'Istr. Dir. Ing. Onofrio De Bari già responsabile dell'uso razionale dell'energia di cui all'art. 19 della Legge n.10/91 per gli immobili di proprietà comunale, che dovrà attuare con il personale interno gli altri adempimenti per il corretto e regolare svolgimento di tali controlli e verifiche;
- con provvedimento separato si provvederà ad approvare le tariffe per lo svolgimento dei controlli e delle verifiche degli impianti termici, a carico degli utenti, con imputazione su apposito capitolo di bilancio comunale e ad approvare lo schema di convenzione per la collaborazione con l'organismo esterno pubblico;
- con parte di tali proventi si acquisterà la strumentazione necessaria, il materiale informativo e il personale addetto frequenterà i corsi di formazione;
- tale ufficio dovrà curare anche la corretta informazione dei cittadini sugli adempimenti a loro carico, relativamente agli impianti termici;
- con tali controlli sarà possibile ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica in atmosfera rivenienti in particolar modo dai vecchi impianti e dagli impianti termici non funzionanti correttamente con miglioramento della qualità dell'aria del territorio comunale, contenendo anche i consumi di combustibili da materiali fossili;

Visti :

- lo Statuto comunale;
- il D.L.vo n.267/00;

- la legge n.10/91;
- il D.P.R. n.412/93 e ss. mm. ed ii.;
- il D.P.R. n.380/01 e ss. mm. ed ii.;
- il D.L.vo n.192/05 e ss. mm. ed ii.;
- il D.L.vo n.152/06;
- il regolamento regionale Puglia n.24 del 27.09.2007;
- la nota dell'Assessorato Regionale Sviluppo Economico – Innovazione tecnologica della Regione Puglia ns. prot. 53411 del 08.10.2007, con la quale si chiede la massima collaborazione con le Amministrazioni in indirizzo circa gli adempimenti di cui al regolamento regionale n.24 del 27.09.2007;
- la nota dell'Assessorato Regionale Sviluppo Economico – Innovazione tecnologica della Regione Puglia ns. prot. 15120 del 11.03.2008;

Visto il parere tecnico favorevole del Dirigente del Settore Territorio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.L.vo n.267/00;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) con il presente atto di indirizzo di svolgere, tramite gli uffici interni comunali della U.O. Progettazione Manutenzione Impianti con Coordinatore l'istr. Dir. Ing. Onofrio De Bari, i controlli e le ispezioni a campione sul corretto esercizio e sulla manutenzione degli impianti termici installati sul territorio comunale oltre ai controlli periodici a campione di rispondenza degli impianti termici alle norme sul risparmio energetico, anche avvalendosi di organismi esterni qualificati secondo le indicazioni dell'allegato I del D.P.R. n.412/93;
- 2) di procedere alla scelta di un organismo pubblico competente nei controlli sugli impianti termici che dovrà collaborare, per la durata iniziale di 1 anno, con gli uffici interni comunali di cui al punto 1) del presente provvedimento e fino a quando non si procederà ad affidare tale servizio ad un diverso organismo esterno previa approvazione di apposito schema di convenzione con provvedimento separato;
- 3) stabilire che con provvedimento separato si provvederà ad approvare le tariffe a carico dei cittadini per i controlli e le verifiche sugli impianti termici, imputando le entrate su apposito capitolo di bilancio comunale;
- 4) dare atto che l'ufficio comunale della U.O. Progettazione Manutenzione Impianti dovrà attuare con il proprio personale gli altri adempimenti per il corretto e regolare svolgimento di tali controlli e verifiche e garantire la corretta informazione dei cittadini sugli adempimenti a loro carico, relativamente agli impianti termici, con apposito avviso pubblico;
- 5) nominare responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.241/90 e ss. mm. ed ii. l'istr. Dir. Ing. De Bari Onofrio;
- 6) inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività e per opportuna conoscenza, al Dirigente del Settore Territorio, al Dirigente del Settore Economico e Finanziario ed al responsabile del procedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 7) di dare la massima diffusione del presente provvedimento anche attraverso il sito internet del Comune di Molfetta, i periodici cittadini, le associazioni di categoria delle ditte installatrici di impianti e dei consumatori, le associazioni ambientaliste locali, l'agenda XXI;
- 8) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000.